



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE**

Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA

☎062203507-fax062203507

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY

C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V



CASI DI DEROGA AL NUMERO MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Con propria delibera il Collegio dei Docenti dell'IC "San Vittorino-Corcolle", nella seduta del 25/06/2026, approva all'unanimità i seguenti casi di deroga al numero massimo di assenze consentite per la validità dell'anno scolastico (relativamente alla Scuola Secondaria di I grado); "tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva" (DPR 2025 n. 135):

- motivi di salute comprovati da certificazione medica;
- attività sportiva a livello agonistico;
- residenza in zone disagiate con problemi di trasporto pubblico documentati;
- gravi problemi di famiglia anche autocertificati, purché con possibilità di fornire riscontro oggettivo.

Con riferimento a quanto sopra indicato si specifica che:

in conformità con la legge vigente (DPR 122/2009) e relativa modifica ai sensi del DPR 2025 n. 135, del 10-10-2025, (all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva»), si specifica quanto segue:

fermo restando che ai fini della validità dell'anno scolastico, lo studente è tenuto alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, ai sensi della normativa vigente, le deroghe al limite massimo di assenze costituiscono misura eccezionale e straordinaria e non possono configurarsi come strumento ordinario di giustificazione della frequenza irregolare.

I criteri di deroga al numero delle assenze, da ritenersi straordinari, sono i seguenti:

- gravi motivi di salute (patologie specifiche) comportanti assenze certificate continuative e prolungate;
- ricoveri ospedalieri, day hospital o terapie certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
- patologie croniche o invalidanti, adeguatamente certificate, che abbiano determinato periodi significativi di assenza;
- terapie o visite specialistiche periodiche e documentate non programmabili in orario extrascolastico.

- partecipazione ad attività sportive agonistiche riconosciute dal CONI o da Federazioni nazionali (la documentazione dovrà essere rilasciata dall'Associazione sportiva affiliata a Federazione Sportiva Nazionale CONI);
- gravi motivi familiari documentati dall'autorità competente;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali;
- trasferimenti da o verso istituzioni scolastiche italiane o estere intervenuti nel corso dell'anno scolastico;
- partecipazione documentata ad attività artistiche o musicali di particolare rilevanza nazionale o internazionale;
- adesione a confessioni religiose che prevedano festività non coincidenti con il calendario scolastico;
- residenza in zone disagiate con problemi di trasporto pubblico documentati;
- gravi problemi di famiglia anche autocertificati, purché con possibilità di fornire riscontro oggettivo.

Per le assenze dovute a problemi psicologici o di ansia, è necessario presentare documentazione specialistica che specifichi e comprovi che la natura di tali problemi sia legata alla frequenza scolastica e/o al contesto classe.

La documentazione prodotta deve:

- essere rilasciata da soggetti competenti;
- indicare il periodo di impedimento alla frequenza scolastica;
- essere presentata tempestivamente.

La deroga non può essere concessa qualora vengano presentate certificazioni riferite a eventi episodici che determinino una frequenza irregolare.

Si ricorda che, come specificato dalla normativa vigente, la deroga straordinaria al numero delle assenze non garantisce la promozione alla classe successiva o l'ammissione all'Esame di Stato nel caso in cui il Consiglio di Classe stabilisca che le assenze abbiano comunque pregiudicato la valutazione degli apprendimenti.